

SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA O ASSICURATIVA
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PROGRAMMA "GARANZIA DI
OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI – GOL" – M5C1

Spettabile

Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese
Via San Francesco d'Assisi, 37
34133 TRIESTE

Fidejussione n.

PREMESSO

1) che in data la società/ente sede legale ha presentato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia domanda di contributo per la realizzazione dell'operazione denominata (codice CUP) nell'ambito del Piano attuativo regionale della Regione Friuli Venezia Giulia del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PAR GOL FVG), come previsto dall'Avviso approvato con Decreto del Direttore Centrale della Direzione Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 31297/GRFVG del 19/12/2022 e del successivo decreto di approvazione delle candidature n. 15092/GRFVG del 04/04/2023 e s.m.i. e pubblicati rispettivamente sul Bollettino Ufficiale della Regione n.52 del 28/12/2022 e n. 16 del 19/04/2023;

2) che, nei confronti della medesima società/ente, il Direttore del Servizio Interventi per i Lavoratori e le Imprese con decreto n. del, ha approvato l'operazione suindicata ed ha provveduto all'assegnazione di un contributo massimo di euro per la realizzazione della stessa;

3) che le Direttive sopra richiamate prevedono l'erogazione di un'anticipazione fino al 30% del contributo massimo concesso, previa presentazione da parte dei soggetti privati di idonea fidejussione da rilasciarsi da parte di primari istituti assicurativi o bancari, atta a garantire l'Amministrazione regionale per un importo in linea capitale pari alla somma anticipata, maggiorata degli eventuali interessi maturati a favore dell'Amministrazione medesima calcolati in ragione delle disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, comunque entro la soglia usuraria di cui alla legge n. 108/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) che l'articolo 4 della Legge Regionale 4 gennaio 1995 n. 3 dispone che le fidejussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della Regione devono prevedere comunque l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta Banca/Società di assicurazioni con sede legale in e per essa/o il/i funzionario/i Sig./ri nella sua/loro qualità di si costituisce fidejussore nell'interesse e per conto della società/ente ed a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per euro in linea capitale (pari al% del contributo massimo concesso), a garanzia dell'effettiva e regolare realizzazione dell'operazione oggetto del contributo. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione delle disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, comunque entro la soglia usuraria di cui alla legge n. 108/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sottoscritta Banca/Società, rappresentata come sopra:

1) Si impegna, in tutti i casi in cui la società/ente vi sia tenuta e, in particolare, nel caso di mancata realizzazione dell'operazione oggetto di contributo e/o in caso di inosservanza delle prescrizioni riportate negli avvisi/bandi richiamati in premessa e nelle leggi e regolamenti regionali, nazionali e comunitari che disciplinano l'attuazione delle operazioni, a rifondere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la somma erogata, o parte di essa, nel limite di cui sopra, entro trenta giorni dalla richiesta scritta formulata con lettera raccomandata A.R., con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, dall'ufficio regionale competente in materia.

Gli eventuali interessi dovuti decorreranno anche nel corso dei suddetti trenta giorni.

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Banca/Società, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla società/ente assegnataria del contributo, o da altri soggetti interessati, ed anche nel caso che la società/ente stessa/o sia dichiarata/o nel frattempo fallita/o ovvero sottoposta/o a procedure concorsuali o posta/o in liquidazione.

2) Precisa che la presente fidejussione ha validità fino al (nove mesi dalla data prevista di presentazione dell'ultimo rendiconto), con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, con costo a carico del contraente, salvo che non intervenga dichiarazione liberatoria da parte dell'ufficio regionale competente in materia o restituzione con svincolo, da parte della stessa, dell'originale della polizza. La garanzia cesserà comunque ogni effetto ventuno mesi dopo la data di presentazione dell'ultimo rendiconto. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'ente garantito.

3) Nel nome e in rappresentanza come sopra, presta e costituisce la presente fidejussione, con formale ed espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la società/ente assegnataria/o del contributo.



4) Le eventuali spese di registrazione del presente atto sono a carico della sottoscritta Banca/Società.

5) Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Trieste.

Luogo e data

Firma